

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 2109 07/10/2015

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GREEN SOURCE S.R.L. ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN LOC. MULINO DI MOSIO DEL COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE.

imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n° 76779/2010 del 04/10/2010 – Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia".

**Il Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale
Autorità Portuale
Arch. Giancarlo Leoni**

Decisione

La Ditta Green Source S.r.l. con sede in Mantova, Via Marangoni, 7 è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Acquanegra sul Chiese, loc. Mosio, su terreni ubicati al fg 30 mappali 9 e 10, con le prescrizioni specificate nel dispositivo del presente provvedimento e negli allegati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

Motivazione

L'esito della Conferenza di Servizi nelle sedute del 03/11/2014, 10/04/2015 e 24/07/2015, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Contesto di riferimento

Con provvedimento dirigenziale n. 1912 del 22/11/2013, è stata rilasciata alla Ditta Green Source S.r.l., con sede in Mantova Via Marangoni n. 7, la concessione per una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal canale Tartaro in loc. Mulino di Mosio del comune di Acquanegra sul Chiese.

Con protocollo n. 39620 del 26/08/2014, tramite il portale MUTA, la Ditta Green Source S.r.l. presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, integrata in data 01/12/2014, prot. generale n. 54548, in data 11/12/2014, prot. generale n. 56081, in data 21/01/2015, prot. generale n. 2388 e in data 27/01/2015, prot. generale n. 3546.

Istruttoria

Con Atto Dirigenziale n. 1912 del 22/11/2013 e relativo disciplinare d'uso sottoscritto in data 02/12/2013 e registrato a Mantova in data 06/12/2013 al n. 7921, è stata rilasciata la concessione per una piccola derivazione ad uso idroelettrico dal canale Tartaro in loc. Mulino di Mosio del comune di Acquanegra sul Chiese alla ditta Green Source S.r.l. con sede legale in comune di Mantova, Via Marangoni, 7.

All'art. 8 del disciplinare d'uso, veniva prescritto alla Ditta un termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 21 del R.R. 2/2006.

L'art. 21, comma 2 del Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" dispone che "per le derivazioni ad uso idroelettrico, la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione è effettuata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)".

L'art. 12, comma 3 del D.lgs 387/2003 prevede che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla

normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Con protocollo n. 39620 del 26/08/2014, tramite il portale MUTA, la Ditta Green Source S.r.l. presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003. 39620 del 26/08/2014, integrata in data 01/12/2014, prot. generale n. 54548, in data 11/12/2014, prot. generale n. 56081, in data 21/01/2015, prot. generale n. 2388 e in data 27/01/2015, prot. generale n. 3546.

Con nota in data 16/10/2014, prot. generale n. 47391, la Provincia comunicava alla Ditta l'avvio del procedimento e convocava la prima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 03/11/2014.

Durante la conferenza di servizi del 03/11/2014 veniva data lettura del parere del Comando dei Vigili del Fuoco, pervenuto in data 23/10/2014, e di quello di A.R.P.A., pervenuto in data 30/10/2014.

In particolare, A.R.P.A., chiedeva le seguenti integrazioni:

“1) Tematica Rumore ed inquinamento acustico:

- è necessario che il proponente presenti una valutazione previsionale dell'impatto acustico prodotto dall'attività. Trattandosi presumibilmente di un impianto a bassa emissione di rumore può essere valutata la produzione di una dichiarazione scritta da parte del titolare o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge n°15 del 04/01/68 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/00. Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n°227, inoltre, ribadisce tale concetto enunciando il principio che per le attività rispettose dei limiti di legge la documentazione di impatto acustico può essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si sottolinea che la “autocertificazione” non esonera il titolare né dalla redazione di un'ideale valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, né tantomeno dalle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti da una dichiarazione mendace.

2) Tematica campi elettromagnetici:

- Dall'esame degli elaborati non si evince la possibile presenza di persone in vicinanza dei percorsi delle linee BT del progetto in esame. Il gestore dell'impianto dovrà inibire, nel caso, la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto energia a frequenza industriale.

3) Tematica acque superficiali:

- Dovranno essere previsti sistemi di segnalazione/allarme in grado di rilevare, contenere e minimizzare eventuali perdite del circuito oleodinamico servente l'impianto che possano provocare sversamenti di lubrificante nel corpo idrico superficiale.

4) Tematica suolo e rifiuti:

- Tutte le opere di livellamento, di movimentazione o di apporto di materiali edili o terrosi, finalizzate alla realizzazione dell'impianto andranno effettuate secondo le procedure previste dalla normativa vigente”.

La Ditta si rendeva disponibile a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

In data 27/01/2015, prot. generale n. 3546 pervenivano le integrazioni della ditta.

Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese esprimeva, per quanto di competenza, parere complessivamente favorevole.

Chiedeva tuttavia alla Ditta di descrivere in modo più dettagliato i sistemi di sicurezza che regolano il funzionamento della turbina.

La Ditta forniva le delucidazioni richieste.

Per quanto riguarda il nulla osta idraulico, il Consorzio Garda Chiese precisava che lo stesso era di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia.

La Ditta avrebbe in ogni caso dovuto stipulare con il Consorzio o la Regione (da definire) una convenzione per la regolazione degli oneri di manutenzione.

A conclusione dei lavori, si decideva che la Provincia sarebbe rimasta in attesa dei pareri mancanti, con particolare riferimento a quelli di Soprintendenza, Comune ed al parere paesaggistico del competente ufficio provinciale.

Successivamente, avrebbe inviato alla ditta una richiesta di integrazioni complessiva.

Nella successiva seduta del 10/04/2015 si prendeva atto che:

- il Comando dei Vigili del Fuoco, aveva già espresso parere in data 23/10/2014, confermato con ulteriore nota in data 09/04/2015;
- Agenzia del Demanio aveva fatto pervenire parere favorevole con nota in data 09/04/2015;
- A.R.P.A. aveva già espresso parere favorevole sul progetto in data 30/10/2014;
- la Provincia – Servizio Pianificazione e Parchi aveva rilasciato parere paesaggistico favorevole con atto n. prot. 15305 del 01/04/2015;
- il Consorzio Garda Chiese, con nota pervenuta in data 26/03/2015, aveva confermato il proprio parere favorevole di polizia idraulica già trasmesso in data 28/01/2015;
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova, aveva rilasciato il proprio nulla osta con nota pervenuta in data 05/12/2014;
- Il Comune di Acquanegra sul Chiese aveva espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 28/11/2014;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio aveva espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 31/10/2014, confermato con nota pervenuta in data 02/04/2015;
- A.S.L. aveva espresso una valutazione positiva di massima sul progetto con nota pervenuta in data 11/12/2014, a condizione che la Ditta, preventivamente all'inizio delle attività di cantiere, ottemperasse alle normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, conformemente a quanto verrà richiesto dal competente Servizio ASL.

Era pervenuta inoltre nella data della seduta della conferenza, una ulteriore nota nella quale A.R.P.A. specificava che, al fine di poter valutare l'idoneità della strumentazione proposta per la misura della portata derivata, erano necessarie alcune delucidazioni su tipologia e modello del misuratore, nonché indicazioni relativamente al piano di manutenzione e al posizionamento dello strumento.

La Ditta chiedeva se non fosse possibile inserire tali specifiche tra le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

Su richiesta della Ditta, l'Ing. Bellini provvedeva a contattare telefonicamente il Dirigente della U.O. Usi Sostenibili di A.R.P.A. – per chiedere chiarimenti in proposito.

Il Dirigente di ARPA rispondeva che avrebbe rilasciato un nulla osta preventivo sulla strumentazione di misura prima della fase di collaudo delle opere, e previa visione del progetto definitivo contenente la tipologia e l'esatto modello dello strumento, il suo principio di funzionamento e il grado di misura ottenibile in funzione della configurazione dei flussi idraulici dell'impianto, nonché il piano di manutenzione adottato, le misure di taratura eseguite e la certificazione di avvenuta installazione secondo le norme previste dalla ditta costruttrice.

Al termine della seduta si concludeva che la Provincia sarebbe rimasta in attesa del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici. Si riteneva invece di non dover aspettare il parere del Consorzio Irriguo Della Seriola, in quanto parere non vincolante.

Successivamente, si sarebbe convocata una ulteriore seduta della conferenza.

Nella successiva seduta della conferenza del 24/07/2015 si prendeva atto che:

- il Comando dei Vigili del Fuoco, aveva già espresso parere in data 23/10/2014, confermato con ulteriore nota in data 09/04/2015, ribadito con nota in data 16/07/2015;

- Agenzia del Demanio aveva fatto pervenire parere favorevole con nota in data 09/04/2015;
- A.R.P.A. aveva già espresso parere favorevole sul progetto in data 30/10/2014 integrata con nota del 15/04/2015;
- la Provincia – Servizio Pianificazione e Parchi aveva rilasciato parere paesaggistico con atto n. prot. 15305 del 01/04/2015;
- il Consorzio Garda Chiese, con nota pervenuta in data 26/03/2015 aveva confermato il proprio parere favorevole di polizia idraulica già trasmesso in data 28/01/2015;
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova, aveva rilasciato il proprio nulla osta con nota pervenuta in data 05/12/2014;
- il Comune di Acquanegra sul Chiese ha espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 28/11/2014;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio aveva espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 31/10/2014, confermato con nota pervenuta in data 02/04/2015;
- A.S.L. aveva espresso una valutazione positiva di massima sul progetto con nota pervenuta in data 11/12/2014, a condizione che la Ditta, preventivamente all'inizio delle attività di cantiere, ottemperasse alle normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, conformemente a quanto verrà richiesto dal competente Servizio ASL;
- il Ministero per lo Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale per la Lombardia, aveva espresso nulla osta alla costruzione in data 17/06/2014;
- per quanto concerne il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933, il progettista aveva provveduto a sottoscrivere una dichiarazione in data 11/11/2014, nella quale attestava di non avere rilevato interferenze con opere minerarie per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito internet del Ministero – UNMIG;
- ENEL, con nota pervenuta in data 20/07/2015, aveva rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera.

Si prendeva altresì atto che il Consorzio Seriola di Acquanegra era stato costantemente invitato ai lavori della conferenza, ma non aveva mai partecipato alle sedute né aveva inviato alcuna comunicazione in proposito, e pertanto, richiamato il parere del Consorzio Garda Chiese, si rilevava che, considerate le competenze in materia di gestione dei corpi idrici superficiali, il parere del Consorzio Seriola di Acquanegra era da ritenere non necessario.

Nella precedente seduta in data 10/04/2015, si era concluso stabilendo di attendere il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

A tale proposito, si dava atto che la stessa, pur essendo stata invitata a tutte le sedute della Conferenza, inviando copia del progetto, non aveva mai partecipato né ha fatto pervenire proprie osservazioni nel merito.

Il progettista della ditta dichiarava che, in aggiunta alle trasmissioni dei documenti progettuali effettuate alla Soprintendenza dalla Provincia, copia della documentazione, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, era stata depositata da lui stesso presso gli Uffici della Soprintendenza di Mantova il giorno 26 giugno 2015, in modo tale che il funzionario responsabile potesse prenderne visione direttamente.

Nonostante ciò, la Soprintendenza per i Beni Archeologici non ha provveduto a fare alcuna comunicazione.

Il progettista dichiarava inoltre che la realizzazione dell'opera non comporta scavi, in quanto le canalizzazioni sono già esistenti e viene semplicemente sostituita la turbina esistente con una nuova nello stesso medesimo alloggiamento.

La Ditta dichiarava inoltre che, se in corso d'opera si fossero resi necessari scavi o movimenti di terra, preventivamente alla realizzazione dei lavori avrebbe provveduto a

contattare gli Uffici competenti della Soprintendenza per i Beni Archeologici, al fine di verificare la necessità di nominare un operatore di scavo, il cui nominativo sarà preventivamente sottoposto alla Soprintendenza medesima per la sua approvazione.

Si terminava pertanto la seduta concludendo che:

- la Ditta aveva dichiarato che le opere non comportano scavi o movimenti di terra;
- la Ditta nel caso in cui, in corso d'opera si rendessero necessari scavi o movimenti di terra, si impegnava a contattare gli Uffici competenti della Soprintendenza per i Beni Archeologici, al fine di verificare la necessità di nominare un operatore di scavo, il cui nominativo sarà preventivamente sottoposto alla Soprintendenza medesima per la sua approvazione;

richiamata la L. 7-8-1990 n. 241 art. 14.ter, comma 7. ("Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"),

considerato che alla seduta appositamente convocata per acquisire il parere di competenza la Soprintendenza per i Beni Archeologici non aveva partecipato né erano pervenute comunicazioni in proposito dalla stessa,

si stabiliva di procedere ai sensi della L. 7-8-1990 n. 241 art. 14.ter, comma 7, ritenendo acquisito l'assenso della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

In ogni caso, cautelativamente, si sarebbe inserito nel provvedimento, in analogia con quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici in procedimenti nei quali gli interventi prevedevano l'effettuazione di scavi, la seguente prescrizione:

"invio da parte della Ditta richiedente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con almeno 15 giorni di preavviso, della comunicazione di inizio dei lavori".

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si riteneva dunque sussistessero le condizioni affinché la Provincia adottasse un provvedimento motivato di conclusione del procedimento con rilascio dell'autorizzazione richiesta, adottato con P. D. n. 1687 del 06/08/2015;

In data 27/07/2015, prot. Provincia n. 37277, la ditta Green Source trasmetteva a Provincia ed A.R.P.A. il progetto del misuratore di portata come previsto nel parere rilasciato da A.R.P.A. - U.O.S. Usi Sostenibili delle Acque pervenuto in data 15/04/2015, acquisito al prot. generale al n. 17484;

In data 13/08/2015, acquisita al prot. generale al n. 39963, perveniva la nota di A.R.P.A. Sede Centrale, con la quale venivano richiesti chiarimenti in ordine alla strumentazione di misura proposta.

Si ritiene che, essendo la nota di A.R.P.A. pervenuta oltre il termine fissato per la conclusione della conferenza di servizi, ed avendo la Provincia, valutate le specifiche risultanze della conferenza nelle sedute del 03/11/2014, 10/04/2015 e 24/07/2015 già provveduto ad emanare la determinazione di conclusione del procedimento con provvedimento del dirigente n. 1687 del 06/08/2015, si provvederà ad inserire nelle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione quanto richiesto da A.R.P.A. nella nota pervenuta il 13/08/2015.

Si dà atto che l'impianto ha una potenza nominale di concessione inferiore a 100 kW (rif. Allegato IV parte seconda del D.lgs 152/2006) e pertanto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come stabilito dal D.M n. 52 del 30/03/2015.

In data 04/08/2015, prot. generale n. 38508, la Provincia richiedeva alla Prefettura di Mantova la comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 159/2011;

In data 24/08/2015, acquisita al prot. generale al n. 40851, la Prefettura di Mantova rilasciava attestazione che a carico della ditta Green Source S.r.l. non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs 159/2011.

Il procedimento è rimasto complessivamente sospeso per gg . 187;

Riferimenti Normativi e Atti di organizzazione interna

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- la Legge Finanziaria 2008 n.244/07;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
- la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, avente ad oggetto: "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Ambientale. Autorità Portuale. prot. n. 14250 del 27/03/15, di attribuzione al Dott. Ing. Sandro Bellini dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo, Protezione Civile";
- la determinazione di conclusione del procedimento adottata con provvedimento n. 1687 del 06/08/2015;

- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento;
 - dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato gg 220;
 - visto l'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;
- fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;

AUTORIZZA

la Ditta Green Source S.r.l., con sede legale in comune di Mantova, Via Marangoni, 7 - C.F. 02396250207

A) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, alla costruzione e all'esercizio, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento, di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico ad acqua fluente) in Comune di Acquanegra sul Chiese loc. Mulino di Mosio – avente le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 2,82

Portata media (mc/s): 1,267

Portata massima (mc/s): 1,400

Potenza nominale media annua (kW): 21,75

Potenza nominale massima (kW): 31,07

Producibilità annua (kWh/anno): 172.260

Tipologia turbine: 1 turbina Kaplan monoregolante

Tempo di funzionamento (gg/anno): 330

B) all'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione di Enel Distribuzione per cessione tramite derivazione da linea BT da nuovo nodo mediante nuova linea e delle relative opere accessorie, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DISPONE

che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del progetto presentato in data 39620 del 26/08/2014, integrato in data 01/12/2014, prot. generale n. 54548, in data 11/12/2014, prot. generale n. 56081, in data 21/01/2015, prot. generale n. 2388 e in data 27/01/2015, prot. generale n. 3546, parti integranti della presente autorizzazione;
- la Ditta, preventivamente alla realizzazione delle opere, dovrà avere ottemperato alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, pervenuto in data 28/01/2015, prot. generale n. 3702 e nel nulla osta idraulico rilasciato da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova con nota pervenuta in data 05/12/2014, prot. generale n. 55245, che formano parti integranti del presente provvedimento;
- la Ditta, preventivamente alla realizzazione delle opere dovrà ottemperare a quanto prescritto nel parere di A.R.P.A. - Sede Centrale pervenuto in data 13/08/2015, acquisito al prot. generale Provincia al n. 39963, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel Parere Paesaggistico rilasciato dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del Territorio della Provincia di Mantova, con atto n. prot. 15305 del 01/04/2015, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- l'occupazione delle aree private ubicate al fg 30 mappali 9 e 10 dovrà avvenire conformemente al contratto di affitto stipulato tra la ditta ed i proprietari Sigg. Gatti Giuliano, Gatti Gianni, Gatti Edmondo, Gatti Massimo e Baiardi Emilia, in data 21/11/2014;
- la ditta preventivamente all'inizio delle attività di cantiere, dovrà ottemperare alle normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori conformemente a quanto verrà richiesto dal competente Servizio della A.S.L..;
- i lavori comportanti movimenti di terra dovranno avvenire alla presenza di un operatore di scavo il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. A tale scopo Ditta si impegna ad inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con almeno 15 giorni di preavviso, la data di comunicazione di inizio dei lavori;
- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico;
- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- i lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e terminare, come stabilito nel Disciplinare di concessione di cui all'Atto Dirigenziale n. 1912 del 22/11/2013 , entro 5 anni decorrenti dal 11/12/2013. Decorso detto termine, e salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde di efficacia;
- il concessionario dovrà inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva notizia agli uffici della Provincia, che potrà ordinarne la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione;
- la Ditta dovrà inoltre comunicare nel medesimo termine l'inizio dei lavori a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;
- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare alla Provincia un certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 21, comma 5 del R.R. 2/2006.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 15.5 e al punto 4.6.1. delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, che stabilisce che l’Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall’esercente titolare dell’impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 e s.m.i.) per quanto applicabile.

Dovrà essere tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. n. 1775/1933 e T.U. n. 523/1904, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

AVVERTE CHE

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta Green Source S.r.l. e inviata in copia a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 07/10/2015

Il Dirigente del Settore
(Arch. Giancarlo Leoni)

ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (CENTRALE IDROELETTRICA) SITO IN COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE LOC. MULINO DI MOSIO, SU TERRENI UBICATI AL FG 30 MAPPALI 9 E 10.

DITTA RICHIEDENTE: GREEN SOURCE S.R.L. SEDE LEGALE: MANTOVA, VIA MARANGONI, 7

UBICAZIONE IMPIANTO: COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) LOC. MOSIO

TIPOLOGIA IMPIANTO: CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL CANALE TARTARO FUGA.

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientrante appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Acquanegra sul Chiese e sfrutterà le portate esistenti nel Canale Tartaro Fuga in loc. Mosio. La zona è sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs 42/2004.

I mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse sono i seguenti:

1) aree private: identificate al catasto terreni del comune di Acquanegra sul Chiese al Foglio 30 mappali 9 e 10

Per i mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse, è stata prodotta la seguente documentazione:

- contratto di affitto stipulato tra la ditta ed i proprietari Sigg. Gatti Giuliano, Gatti Gianni, Gatti Edmondo, Gatti Massimo e Baiardi Emilia, in data 21/11/2014;

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 2,82

Portata media (mc/s): 1,267

Portata massima (mc/s):1,400

Potenza nominale media annua (kW): 21,75

Potenza nominale massima (kW): 31,07

Producibilità annua (kWh/anno): 172.260

Tipologia turbine: n. 1 turbina Kaplan monoregolante

Tempo di funzionamento (gg/anno): 330

L'opera verrà posizionata in corrispondenza di un salto esistente sul canale Tartaro Fuga, immediatamente a monte del Mulino di Mosio.

L'impianto sfrutta un dislivello esistente che si crea tra lo sbarramento posto sul canale tartaro Fuga a monte del mulino ed il salto a valle dello stesso, turbinando portate variabili da 0,600 mc/s fino ad un massimo di 1,400 mc/s.

STRUTTURA IMPIANTISTICA E OPERE ACCESSORIE

Il progetto prevede di recuperare la vasca di carico in sinistra del canale a monte del salto dove è ancora presente una vecchia turbina, ed installarne una nuova del tipo Kaplan.

L'impianto è del tipo ad acqua fluente e riutilizza al meglio le strutture esistenti: (paratoia principale di regolazione e scarico, vasca di carico mediante la riapertura delle due luci iniziali), riqualificando la funzionalità del bacino di carico oggi non utilizzata senza pregiudizio per la sicurezza idraulica del canale e del sito.

Le opere consistono in:

- rifacimento del tetto del fabbricato che ospiterà la turbina con analoghi materiali e sistemi di posa del tetto esistente. E' prevista l'apertura di una porta lato campagna onde evitare l'accesso dalla passerella.

- Opere civili, di entità modesta, da realizzarsi in sinistra idraulica, al fine di poter sfruttare la vasca di carico e collocare la nuova turbina, che prevedono la riapertura delle due luci a suo tempo chiuse con un muretto di tamponamento. Le due luci verranno poi munite di paratoia metallica ed organo di manovra. Inoltre, all'interno della vasca di carico verrà realizzata una condotta in acciaio quasi completamente nascosta sotto la passerella consortile e sorretta da due putrelle in acciaio zincato. La tubazione in acciaio è necessaria al fine di poter posizionare il misuratore di portata.

- Opere elettromeccaniche: la turbina scelta è del tipo Kaplan, ad asse verticale e sarà accoppiata ad un dispositivo elettronico digitale.

- Quadro elettrico e di controllo, progettato per il funzionamento in manuale o automatico. Nel controllo in manuale si possono effettuare tutte le operazioni di inserzione/disinserzione del parallelo ed apertura/chiusura del tegolo di regolazione della portata e della valvola a farfalla.

Nel funzionamento in automatico la chiusura viene effettuata solo dopo un controllo globale dell'impianto e se non ci sono anomalie in corso. Il quadro elettrico sarà posizionato all'interno del vano in muratura al primo livello e il collegamento elettrico al quadro Enel sarà eseguito con alimentazione con tubo corrugato interrato fino all'esistente palo sempre di proprietà di Enel.

LINEA ELETTRICA

L'impianto sarà allacciato alla rete BT di Enel Distribuzione per cessione, per una potenza in immissione richiesta per 35 kW in strada Provinciale, 17 – SN Acquanegra sul Chiese.

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti:

BT posa scatola di derivazione aerea 1 m

BT esecuzione tratto linea cavo interrato Al 3x60 25: 60 m

BT esecuzione presa e posa gruppo di misura: 1 m

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Dati tecnici stimati:

- tempo di funzionamento 330 giorni
- producibilità: kW/h/anno 172.260

PRESCRIZIONI

La Ditta dovrà rispettare le disposizioni relative a:

- D.lgs Governo n. 494 del 14/08/1996 “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n. 164 del 07/01/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”;
- D.P.R. n. 222 del 03/07/2003 “regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 9;
- Obblighi relativi alle norme previste ed indicate nel sito A.S.L. alla pagina http://www.aslmn.it/t_mlav.asp?IDLivello1=3&IDLivello2=10&IDLivello3=
- L’impianto dovrà avere un proprio manuale operativo ed un proprio documento di valutazione dei rischi.

Come richiesto da A.R.P.A. con nota pervenuta in data 30/10/2014 la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Tematica Rumore ed inquinamento acustico:

- il titolare dell’autorizzazione dovrà presentare una valutazione previsionale dell’impatto acustico prodotto dall’attività. Trattandosi presumibilmente di un impianto a bassa emissione di rumore può essere valutata la produzione di una dichiarazione scritta da parte del titolare o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n°15 del 04/01/68 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/00. Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n°227, inoltre, ribadisce tale concetto enunciando il principio che per le attività rispettose dei limiti di legge la documentazione di impatto acustico può essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Si sottolinea che la “autocertificazione” non esonera il titolare né dalla redazione di un’idonea valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, né tantomeno dalle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti da una dichiarazione mendace.

2) Tematica campi elettromagnetici:

- Dall’esame degli elaborati non si evince la possibile presenza di persone in vicinanza dei percorsi delle linee BT del progetto in esame. Il gestore dell’impianto dovrà inibire, nel caso, la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto energia a frequenza industriale.

3) Tematica acque superficiali:

- Dovranno essere previsti sistemi di segnalazione/allarme in grado di rilevare, contenere e minimizzare eventuali perdite del circuito oleodinamico servente l’impianto che possano provocare sversamenti di lubrificante nel corpo idrico superficiale.

4) Tematica suolo e rifiuti:

- Tutte le opere di livellamento, di movimentazione o di apporto di materiali edili o terrosi, finalizzate alla realizzazione dell’impianto andranno effettuate secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia, con nota prot. n. 7150 in data 17/06/2014, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di Telecomunicazioni sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP 21/03/1988 N. 28 e/o CEI 11-17-VII-1981-FASC. 558 e/o D.M. M.L. 24/11/1984 n. 1 e loro s.m.i.) e l'impianto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta all'esercizio di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni.

In prossimità dell'impianto, dovrà essere posizionato un apposito cartello (o targa) in materiale non deteriorabile riportante una sintesi dei dati della concessione. In particolare, il cartello dovrà indicare:

- Nominativo della ditta ;
- Denominazione della derivazione (es. derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico – impianto denominato);
- corso d'acqua derivato
- Salto;
- Portata media e massima derivata (l/s);
- Potenza Nominale Media di Concessione (kW);
- Estremi del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 39 del R.R. 2/2006.

ALLEGATO TECNICO B

AUTORIZZAZIONE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER CESSIONE PER UNA POTENZA DI IMMISSIONE RICHIESTA DI 35 Kw – STRADA PROVINCIALE, 17 SN – ACQUANEGRA SUL CHIESE – CODICE PRESA 2036403500001 – CODICE FORNITURA 176167891.

L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite derivazione da linea BT da nuovo nodo mediante nuova linea.

Tale soluzione prevede:

BT posa scatola di derivazione aerea 1 m

BT esecuzione tratto linea cavo interrato Al 3x60 25: 60 m

BT esecuzione presa e posa gruppo di misura: 1 m

Per tutto quanto non descritto nella presente sezione, si rimanda alla Relazione alla connessione alla rete BT di Enel Distribuzione” e al Documento Enel “Preventivo di connessione - codice di rintracciabilità “T0695728”, contenuti nella documentazione allegata al progetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni